



CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA PATERNITÀ E LA GENITORIALITÀ BANDO QUARTO TRIMESTRE 2026

1° ottobre 2026 - 31 dicembre 2026

Art. 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, nell'ambito dei propri compiti statutari (art. 3, comma 3) di Assistenza agli iscritti, ha istituito la forma di Assistenza "Contributo Economico per la paternità e la genitorialità".

Il contributo economico è finalizzato ad assistere l'iscritta e l'iscritto nel momento in cui diventa genitore in seguito a parto, adozione, affidamento o collocamento temporaneo.

Il contributo non è cumulabile, per lo stesso figlio, con le forme di indennizzo obbligatorio di cui alla normativa vigente per la tutela della maternità. È, invece, cumulabile con il trattamento di maternità eventualmente spettante all'altro genitore e nei casi di gravidanza gemellare e plurigemellare, di adozione plurima, nonché di affidamento provvisorio plurimo.

Il beneficio assistenziale viene concesso per gli importi deliberati annualmente dall'Ente e fino all'esaurimento delle somme stanziare. Qualora pervenissero domande in eccedenza rispetto allo stanziamento annuale, i contributi verranno erogati sulla base di una graduatoria costituita secondo i criteri di cui all'articolo 4 del presente bando.

Art. 2 - REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Il contributo è corrisposto alle iscritte e agli iscritti attivi all'Ente da almeno dodici mesi alla data dell'evento, che non abbiano titolo a percepire altra indennità a copertura dei periodi di maternità obbligatoria di cui alla relativa normativa vigente in materia e che siano in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi nei confronti dell'Ente stesso.

In virtù dei previsti requisiti di regolarità necessari all'accesso al contributo, l'iscritta o l'iscritto che non risulti in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, dovrà procedere alla relativa **regolarizzazione entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni** dalla richiesta di regolarizzazione da parte dell'Ente, a pena di decadenza della domanda, con conseguente esclusione dalla graduatoria del presente bando e diniego della prestazione.

Non costituisce condizione di regolarità contributiva l'aver aderito ad un piano di rateizzazione dei debiti nei confronti dell'Ente, per il quale siano ancora in corso i relativi pagamenti.

Eventuali obblighi contributivi scaduti successivamente alla presentazione della domanda dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza della medesima istanza.

In caso di idoneità dell'istanza ai fini della graduatoria, se le irregolarità dovessero essere di importo inferiore all'importo del contributo eventualmente spettante (al netto delle ritenute fiscali), quest'ultimo concorrerà alla copertura delle somme dovute dall'iscritta o dall'iscritto e il contributo verrà liquidato per la sola differenza.

Qualora, invece, le irregolarità dovessero essere di importo superiore all'importo del contributo eventualmente spettante (al netto delle ritenute fiscali), se l'iscritta o l'iscritto non avrà provveduto alla piena regolarizzazione della sua posizione contributiva, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta di regolarizzazione da parte dell'Ente, non sarà dato ulteriore corso alla domanda, con conseguente esclusione dalla graduatoria e diniego della prestazione.

Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere presentata **entro il termine perentorio di 60 giorni** dalla nascita, ovvero dall'ingresso del figlio nel nucleo familiare. L'inoltro dovrà essere effettuato esclusivamente in via telematica accedendo alla sezione "Prestazioni Assistenziali" dell'Area Riservata del sito internet dell'Ente <https://areariservata.enpap.it/home/> utilizzando lo SPID oppure la CIE.

La domanda, **a pena di inammissibilità**, deve essere corredata dalla copia informatica della seguente documentazione:

- a) fronte e retro di un documento d'identità in corso di validità;
- b) certificato di nascita ovvero certificato di stato di famiglia rilasciato in data successiva all'evento;
- c) provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo o di collocamento temporaneo.

Per l'idoneità delle dichiarazioni di stato di famiglia, fanno fede le certificazioni rilasciate dal Comune di residenza nonché quelle richieste tramite il **portale ANPR** (Certificati – ANAGRAFE NAZIONALE), ancorché non rilasciate con bollo.

Non sono considerati validi ai fini istruttori eventuali facsimile, anteprime di certificati oppure i documenti privi di timbro e firma, in quanto documenti non idonei ai fini amministrativi.

Ove necessario, l'Ente provvederà a richiedere ulteriore documentazione atta a comprovare l'evento da cui deriva l'istanza di contributo (ad esempio, ove ricorra la condizione giuridica collegata all'istituto del **riconoscimento tardivo**).

A corredo della richiesta, è prevista la trasmissione dell'**attestazione ISEE** del nucleo familiare del richiedente, riferita all'ultima annualità fiscalmente disponibile. La mancata presentazione del modello ISEE non comporta l'inammissibilità della domanda, ferma restando l'attribuzione, per tale parametro, di un punteggio pari a zero ai fini della formazione della graduatoria.

In caso di **irregolarità formali** e non sostanziali rilevate negli allegati alla domanda, eventuale documentazione integrativa, necessaria per comprovare la condizione utile all'erogazione del contributo, dovrà essere inoltrata entro e non oltre il **termine perentorio di 15 giorni** dalla richiesta di integrazione da parte dell'Ente, a pena di decadenza della domanda. L'invio deve essere effettuato accedendo nuovamente alla domanda già presentata in Area Riservata. Le integrazioni pervenute oltre il termine assegnato **determineranno la decadenza della domanda** che, pertanto, non sarà considerata ammissibile ai fini della formazione della graduatoria del bando in base ai criteri previsti dal successivo art. 4, con conseguente diniego della prestazione.

L'accertamento dell'assenza dei requisiti che hanno dato titolo al contributo, anche posteriormente alla relativa erogazione, comporterà la decadenza dal beneficio, con eventuale ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.

Con la presentazione della domanda, la/il richiedente autorizza l'Ente ad avvalersi di strumenti di verifica dei dati e delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 inerenti alla condizione reddituale e alla composizione del nucleo familiare.

Art. 4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA

Il presente bando riguarda le domande presentate nel quarto trimestre del 2026, vale a dire **dal 1° ottobre 2026 al 31 dicembre 2026**. Per tali domande è previsto un contributo fisso “una tantum” pari a **Euro 2.000,00 lordi**.

Nel caso in cui venga presentata la domanda per lo stesso figlio da parte di genitori entrambi iscritte/i all'Ente, il contributo verrà erogato nella misura del 50 per cento per ciascuno dei soggetti aventi titolo alla prestazione.

All'esito dell'istruttoria degli Uffici, l'Ente procederà ad erogare i contributi in base alla graduatoria del bando, formata applicando i seguenti parametri:

a) entità del valore risultante dalla compilazione del modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto ISEE/Punteggi	
Valore ISEE	Punteggio attribuito
Fino a € 10.000,00	18 punti
Oltre € 10.000,00 - Fino a € 15.000,00	16 punti
Oltre € 15.000,00 - Fino a € 20.000,00	14 punti
Oltre € 20.000,00 - Fino a € 25.000,00	12 punti
Oltre € 25.000,00 - Fino a € 30.000,00	10 punti
Oltre € 30.000,00 - Fino a € 35.000,00	8 punti
Oltre € 35.000,00 - Fino a € 40.000,00	6 punti
Oltre € 40.000,00 - Fino a € 45.000,00	4 punti
Oltre € 45.000,00 - Fino a € 50.000,00	2 punti
Oltre € 50.000,00	1 punto
Modello ISEE non presentato	0 punti

b) esercizio esclusivo della libera professione e sulla base del seguente punteggio:

Rapporto Esercizio esclusivo libera professione/Punteggi	
Esercizio attività professionale	Punteggio attribuito
Esclusività libera professione NO	2 punti
Esclusività libera professione Sì	20 punti

Qualora lo stanziamento non fosse sufficiente per soddisfare tutte le richieste validamente pervenute, si procederà alla liquidazione dei contributi assistenziali in base all'ordine della graduatoria.

Laddove risultino posizioni con parità di punteggio, sarà considerato, quale criterio di priorità, il minor valore dell'indicatore ISEE. Pertanto, verrà data priorità a coloro i quali hanno presentato il modello ISEE, rispetto a coloro che non lo hanno inviato, avvalendosi della facoltà di cui al precedente articolo 3.

In caso di permanenza della condizione di ex aequo, sarà utilizzato quale ulteriore criterio di priorità per l'attribuzione del punteggio il requisito della maggiore anzianità di iscrizione all'Ente e, in subordine, quello dell'esercizio esclusivo della libera professione.

Art. 5 - INFORMAZIONI

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'Ente nella sezione SERVIZI PER TE "[Contributo Paternità e Genitorialità](#)". L'ufficio dell'Ente preposto alla gestione delle domande di contributo è il Servizio Welfare ed è possibile rivolgere loro richieste scritte utilizzando la sezione ENPAP RISPONDE presente in Area Riservata selezionando tra le informazioni generali (tipologia richiesta) l'argomento "Contributo per la paternità e la genitorialità". È, altresì, possibile contattare gli Uffici dell'Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 chiamando il numero verde 80041444 (gratuito e raggiungibile da rete fissa nazionale) o il numero di rete fissa 069453261.

Roma, settembre 2026

Ente Nazionale di Previdenza ed
Assistenza per gli Psicologi
il Presidente
dott. Federico Conte